



Lodi, 28/08/2015  
Prot. N. 33852/2015  
Cat. 9 Cl. 04

Ordinanza n. <sup>413</sup> del 28/08/2015

## IL SINDACO


Premesso che:

- si è registrata, dai contenuti di segnalazioni, esposti e denunce rappresentate dai cittadini residenti e frequentanti la zona di via Lungo Adda Bonaparte, una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da comportare lo scadimento della qualità urbana e minacciare il patrimonio pubblico in relazione alla propensione di alcuni soggetti ad utilizzare lo stesso senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni;
- che sono pervenuti numerosi reclami relativamente al consumo smisurato di sostanze alcoliche da parte dei fruitori delle suddette aree ed al successivo abbandono di rifiuti (in particolare frammenti di bottiglie in vetro);
- che sono state segnalate discussioni trascese anche a vie di fatto;
- che le Forze di Polizia sono state chiamate ad intervenire riscontrando la fondatezza di tali lamenti;
- la questione, a giudizio di questa autorità, compromette la sicurezza urbana;

Dato atto che:

- nelle more della valutazione di provvedimenti definitivi in merito, si rende necessario disporre, con provvedimento contingibile le misure immediate per fronteggiare la situazione che assume carattere emergenziale;
- il fine da realizzare consiste nell'attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento delle situazioni in cui si riscontrano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico, anche impedendone la libera fruibilità e determinando lo scadimento della qualità urbana della zona del lungo fiume (a valle del Ponte), ove in particolare in orario notturno si intrattengono gruppi di persone che mantengono condotte poco rispettose del diritto al riposo dei residenti e della libera fruizione degli spazi da parte di cittadini che frequentano l'area;
- la degenerazione delle condotte anche in relazione ad un consumo incontrollato di bevande alcoliche, crea il pericolo dell'innescarsi di situazioni violente nel confronto tra i soggetti di cui sopra;
- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza e di degrado ambientale favorendo lo scadimento della qualità urbana;

Ritenuto di adottare misure di salvaguardia di primo intervento, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile, riservandosi di predisporre provvedimenti con orizzonti temporali più ampi;



Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito - con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.;

## ORDINA

Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 ottobre 2015, nella zona di via Lungo Adda Bonaparte a valle del Ponte fino all'area denominata "Isola Bella" (compresa) :

- è fatto divieto a chiunque di detenere e/o consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori realizzati con i medesimi materiali.
- è fatto divieto a chiunque di abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie di vetro, lattine o comunque in contenitori realizzati con i medesimi materiali.

Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere i recipienti abbandonati, compresi eventuali frammenti, ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza alle Forze di Polizia ex art. 16 Legge n. 121/1981.

L'ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lodi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco